



COMUNE DI BIENO

PROVINCIA DI TRENTO

codice fiscale 00347080228

tel. 0461 596166 – mail: bieno@comuni.infotn.it – comune@pec.comune.bieno.tn.it
cap.38050

n. 1277/2022 di protocollo

li, 01/04/2022

Spett.le Impresa

Oggetto: invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento con il sistema del cottimo dei lavori per la "Realizzazione della pista ciclopedonale Valsugana e Tesino lotto 3".

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Gara telematica N.107487 CUP D51B19000500005 CIG 91598199C1
- Scadenza presentazione offerte: ore 10.00 del 28/04/2022
- Scadenza richiesta chiarimenti tecnici: ore 12.00 del 19/04/2022
- Apertura buste: ore 11.00 del 28/04/2022
- **Oggetto dei lavori:** Realizzazione pista ciclopedonale Valsugana e Tesino lotto 3;
- **Luogo di esecuzione dei lavori:** Comune di Bieno;
- **Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni:** lavori;
- **Tipologia del contratto da stipulare:** a misura;
- **Criterio di aggiudicazione:** criterio del prezzo più basso:
 - mediante ribasso sull'elenco prezzi ex art. 16, c. 3 della l.p. 2/2016
- **Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi):** 180 (centottanta)
- **I pagamenti** saranno effettuati con le modalità indicate all'art. 17 del capitolato speciale
- **Penale giornaliera per ritardo** pari a uno per mille dell'importo netto contrattuale
- **Importo complessivo a base di gara: EURO 232.801,13** di cui:
 - a) EURO 223.621,45 per lavorazioni soggette a ribasso
 - b) EURO 9.179,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- **Classificazione dei lavori:**

CATEGORIA PREVALENTE: OG3 (strade,ponti,) per **EURO 232.801,13** di cui: euro 9.179,68 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Nei lavori relativi alla categoria OG3 sono ricomprese le seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 (white lists):

 - trasporto di materiali a scarica per conto terzi;

- trasporto, anche tranfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporti per conto di terzi;
 - guardiana dei cantieri.
- Ai sensi dell'art. 52, comma 9 della l.p. 26/1993, **è ammesso il subappalto**
- **Non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale** ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93
- E' richiesta la presentazione di **garanzia definitiva**. Ulteriori informazioni all'art.24 del Capitolato speciale
- E' richiesta la presentazione di polizza assicurativa ex art. 23 bis della L.p. 26/93 e ss.mm. Ulteriori informazioni all'art.25del capitolato speciale
- Non è prevista la consegna anticipata dell'opera ex art. 46 LP 26/1993
- Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, accompagnati dal tecnico referente

PREMESSO che:

- a) Il Comune di Bieno si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento SAP SRM*, di seguito chiamato *Sistema*;
- b) la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it>;
- c) secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del massimo ribasso;
- d) per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1 - Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI);

con la presente

SI INVITA

AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26), DELL'ART. 9 E DELL'ART. 19 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2), DEGLI ARTT. 3, 4bis, 5, 7 E 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MARZO 2020 N. 2 e s.m., E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.), NONCHE' DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1475 DEL 2 OTTOBRE 2020, codesta spettabile Impresa a partecipare al presente confronto concorrenziale svolto in modalità telematica per l'affidamento con il sistema del cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nelle premesse del presente invito.

Al presente invito sono allegati, e ne formano parte integrante, i seguenti documenti:

- Elaborati progettuali;
- Elenco prezzi;
- Fac simile di dichiarazione da allegare all'offerta.

Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi dei fac-simili, il concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A (vedasi le relative istruzioni fornite). Procedere poi con l'apposizione della firma digitale secondo quanto prescritto dalla lettera di invito;

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara si invita il concorrente ad **avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione caricati a sistema nella sezione "Visualizza appalto -**

Documentazione appalto – Allegati”, contenuti nella cartella compressa denominata “Documentazione da caricare a sistema”. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara si è proceduto a caricare sul sistema i vari elaborati del progetto in una cartella “compressa”. Quindi, nella sezione “Visualizza appalto – Documentazione appalto - Allegati”, si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione. Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "Invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con/Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E GENERALI, CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante (Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti).

Le **aggregazioni di imprese** aderenti al contratto di rete di cui **all'art. 36, comma 1 lett. e-bis) della l.p. 26/93** possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della L.p. 26/93. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 (“Dichiarazione di partecipazione semplificata”) del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Nel caso di GEIE dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm., i consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della l.p. n. 26 del 1993 e ss.mm., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 36 comma 1 lett. b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

Qualora il consorzio di cui all'art. 36 comma 1 lettere b) e c) non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lettere b) e c) l.p. n. 26 del 1993, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/1993, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 resa dal consorzio dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente al possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 1.2, fermo restando quanto previsto dal predetto paragrafo 4.1 nel caso di imprese iscritte nell'elenco operatori economici – lavori pubblici.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del d.lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che si trova nella situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive. L'operatore economico dovrà fornire, **in sede di partecipazione**, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e alle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

I divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. **In sede di partecipazione** dovranno essere fornite informazioni dettagliate atte a dimostrare che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza.

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n.

267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), come meglio specificato al paragrafo 4.4.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 2020.

1.1 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto;

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il rinnovo dell'attestazione SOA deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine dell'attestazione SOA medesima;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- nel caso di attestazione SOA che riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, deve essere stata richiesta alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., il **requisito sopra indicato** dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG3 per l'importo totale dei lavori.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.p. 26/93 **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO

Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale. Tali soggetti **di tipo misto** sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

1.2 REQUISITI GENERALI – MOTIVI DI ESCLUSIONE

L'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 (Motivi di esclusione) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm..

L'operatore economico non deve altresì trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 c. 16ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si rimanda a quanto specificato al paragrafo 4.1 della lettera di invito.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m..

1.3 CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante **massimo ribasso** ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016.

Non è previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale e alla loro esclusione automatica dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art.40, comma 1 della L.P. 26/93.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.p. 2/2016 **non sono ammesse offerte in aumento.**

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il sistema** secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella Guida Operativa

entro e non oltre le ore 10:00 del 28/04/2022

Il presente cottimo è individuato a sistema con il n.107487.

Scadenza chiarimenti tecnici: ore 12.00 del 19/04/2022

L'apertura delle buste si terrà il giorno 28/04/2022 alle ore 11.00. Alla prima seduta (ed alle eventuali successive sedute) potrà assistere ogni concorrente.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate nella Sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. **La dichiarazione** prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito (eventualmente corredata dalla documentazione di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7);
2. **la ricevuta** attestante l'avvenuto pagamento del contributo di euro **20,00** (venti/00) **all'A.N.A.C.**, con le modalità indicate al successivo paragrafo 4.2

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti **punti 1 e 2:** nella categoria **"Allegato amministrativo"** come indicato nella Sezione III – Capitolo 3 della Guida Operativa.

3. **l'Elenco prezzi unitari;**

4. **il Documento di sintesi dell'offerta, comprensivo dell'indicazione dei costi della manodopera come previsto al paragrafo 3.1.2.**

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui al precedente **punto 3 (Elenco prezzi unitari):** nella categoria **"Allegato economico"** come indicato nella Sezione III – Capitolo 3 della Guida Operativa e di caricare il documento di cui al punto 4 (Documento di sintesi) come indicato nella Sezione III-Capitolo VI della Guida Operativa.

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 2.2, 3.1.1 e 3.1.2 **dell'Elenco prezzi e del documento di sintesi** comporta l'esclusione automatica dalla gara.

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione IV – capitoli 3 e 4 - della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione VI della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

2.1.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Possono essere richieste informazioni **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, inoltrando apposita richiesta **a mezzo del sistema Sap-Srm**, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa.

I chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere richiesti entro il termine indicato al paragrafo 2.1.

L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta, con le modalità indicate nella Sezione II - Capitolo 3 – paragrafo 3.2 della Guida Operativa, ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per le eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del Sistema deve essere contattato il Gestore del Sistema (CSD) secondo quanto di seguito indicato. Il Gestore del Sistema ha reso disponibile un servizio di assistenza agli operatori economici e precisamente:

NUMERO VERDE A SUPPORTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Si informano le imprese che per avere informazioni e supporto all'utilizzo del sistema Mercurio è stato attivato un numero verde dedicato **800 22 80 40** (dalle 8.00 alle 17.00), e la email cc.mercurio@tndigit.it . Per eventuali richieste oltre le 17.00 contattare il numero 0461 800786 che effettuerà la sola registrazione della chiamata.

Per chi chiama dall'estero il numero da digitare è lo 0461 800786.

Al suddetto call center/contact center non possono essere posti quesiti di carattere procedurale e tecnico.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse dovranno essere effettuate **almeno 60 (sessanta) minuti prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti alla scadenza.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche all'indirizzo pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it.

2.1.2 **AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2021-2023, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dall'invito quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio Gare lavori pubblici, il dirigente del Servizio Appalti, il Presidente della seduta di gara, nonché il dirigente, il direttore e il tecnico referente della struttura di merito per conto della quale viene esperita la procedura.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2021-2023, l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217/2014, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

- I. fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;
- II. l'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire **esclusivamente** in forma scritta.

L'Amministrazione provvederà alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 sul profilo della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

2.2 **MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1**

Le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 4 ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato amministrativo"** come indicato nella Sezione III – Capitolo 3 della Guida Operativa.

L'"Elenco Prezzi" **deve essere caricato a sistema firmato digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificato nella categoria "Allegato economico"** come indicato nella Sezione III – Capitolo 3 della Guida Operativa.

Il “**Documento di sintesi dell’offerta**” deve essere caricato a sistema firmato digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m come indicato nella Sezione III – Capitolo 6 della Guida Operativa. In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, si rinvia alle FAQ disponibili all’indirizzo <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/ECONOMICA

- Nella sezione “Documentazione offerta” è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all’interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato firmato”. Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
- Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante “Salvare lotto”.

Si precisa che l’estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale. Si avverte che il Sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione **pdf.p7m**.

Per quanto concerne l’apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VII della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

NB: l’errata classificazione dei documenti all’interno di “Allegato amministrativo” o “Allegato economico” **non** comporta l’esclusione dalla gara.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

3.1.1. MODALITA' DI FIRMA DELL'ELENCO PREZZI

L’“**Elenco prezzi**” deve essere firmato dal legale rappresentante o da un suo procuratore, a pena di esclusione, assicurandosi di firmare il file già firmato dal Segretario comunale e **classificato nella categoria “Allegato economico”**, come indicato nella Sezione III – Capitolo 3 della Guida Operativa.

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:

- salvare il file di cui sopra sul proprio computer;
- accedere al proprio software di firma digitale;
- selezionare il file “elenco prezzi” che ha estensione .pdf.p7m, cioè il file firmato digitalmente dal Segretario comunale, precedentemente salvato sul proprio PC;
- attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell’offerta.

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all’offerta dovrà contenere il certificato con due firme successive: quella del Segretario comunale e quella del Concorrente.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l’“Elenco prezzi” potrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’“Elenco prezzi” dovrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante (o suo procuratore) di **ciascuna impresa raggruppata** seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file “Elenco prezzi” come sopra esposto.

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all’offerta dovrà contenere il certificato con le seguenti firme: quella del Segretario comunale, quella del legale rappresentante dell’impresa invitata o

suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la/le firma/e dell/i legale/i rappresentante/i (o suo procuratore) della/e impresa/e mandante/i.

Per verificare se la firma digitale sull'“Elenco prezzi” è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

3.1.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Il **ribasso percentuale offerto** va inserito solamente nell'apposita sezione del sistema con le seguenti modalità (Sezione III – Capitolo 2 – paragrafo 2.1.3 della Guida Operativa):

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “Elaborare offerta”;
- cliccare su numero appalto di riferimento (107487) per predisporre la propria offerta;
- il sistema propone una schermata riassuntiva del lotto che compone la gara in oggetto fornendo la possibilità di creare l'offerta cliccando sul pulsante “Creare offerta su lotto”;
- si accede alla finestra di dettaglio dell'unica posizione dove inserire il ribasso percentuale offerto nell'apposito campo “Ribasso percentuale”;
- dopo aver inserito il ribasso percentuale è opportuno procedere all'aggiornamento dell'offerta tramite il pulsante “Salvare lotto”.


Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2bis, del D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012 e ss.mm., nell'apposita sezione del sistema vanno inseriti altresì i **costi della manodopera**.




Si ricorda che i costi della manodopera individuati dall'Amministrazione sono indicati nell'elenco prezzi unitari.


Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara, inserimento del ribasso percentuale offerto e dei costi della manodopera), si dovrà procedere alla generazione del “**Documento di sintesi dell'offerta**”, cliccando sul pulsante “Genera documento di sintesi offerta”; il sistema estrae il “Documento di sintesi dell'offerta”, che deve essere salvato sul proprio PC e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa invitata (o da un suo procuratore).

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta si rinvia a quanto indicato per l'“Elenco prezzi” al precedente paragrafo 3.1.1.

Una volta firmato, in modalità CADES (.p7m), dal legale rappresentante dell'impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, anche dalla/e mandante/i, il Documento di sintesi dell'offerta dovrà essere caricato a sistema tramite l'apposito pulsante



- ⑩ Nella finestra che appare, tramite il tasto  , selezionare il proprio documento firmato digitalmente in modalità CADES, aggiungere *eventualmente* nel campo “Descrizione” una differente denominazione, cliccare il tab  e successivamente premere  ;

- ⑩ Il sistema fornisce il seguente messaggio  e l'offerta sul lotto risulta completata;
- ⑩ Nel caso in cui il sistema rilevi errori, visualizzabili all'interno della medesima finestra, il documento di sintesi non viene caricato;

- ⑩ Cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l'apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
- ⑩ L'offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull'apposito pulsante “Inviare offerta”

Si ribadisce che, nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il documento di sintesi dell'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo o da un suo procuratore e dalla/e impresa/e mandante/i, a pena di esclusione. Le modalità di apposizione della firma digitale sono indicate alle FAQ disponibili all'indirizzo <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia alla Sezione III – Capitolo 6 della Guida Operativa.

Comporta l'esclusione dalla gara:

- la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso;
- la mancata sottoscrizione da parte del concorrente mediante firma digitale dell'Elenco prezzi e/o del Documento di sintesi relativo alla gara;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera;
- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Unitamente all’offerta deve essere prodotta una dichiarazione di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello di dichiarazione di partecipazione semplificata di cui all'allegato A del presente invito, da classificare nella categoria “Allegato amministrativo”.**

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, all’operatore economico iscritto nell’elenco operatori economici – lavori pubblici, attivato ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 l.p. n. 2 del 2016, dell’art. 5 l.p. n. 2 del 2020 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2020, è richiesto di rendere esclusivamente le dichiarazioni di seguito indicate ai punti I, II, III e IV.

Si ricorda all’operatore economico iscritto nel predetto elenco operatori economici – lavori pubblici l’onere, previsto dall’art. 5 comma 1 ultimo periodo della l.p. n. 2 del 2020:

- a) di rinnovare la propria dichiarazione ogni sei mesi, pena la decadenza dall’elenco con conseguente onere di nuova iscrizione per poter essere nuovamente selezionato;
- b) in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, di aggiornare entro dieci giorni la propria posizione.

Si rimanda in particolare a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2020 sopra citata e disponibile all’indirizzo <http://www.appalti.provincia.tn.it/banner/pagina22-021.html>, ivi comprese le sanzioni.

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se consorzio di cui all’art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93):

l’elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall’art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

(se consorzio di cui all’art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché **l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO:

indicare le **categorie di lavori** che si intende subappaltare e la relativa **quota percentuale**; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 4.3 della lettera di invito.

II. MOTIVI DI ESCLUSIONE

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettere d) e) f) b) e m) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;

IV. ALTRE DICHIARAZIONI

... di avere:

- "esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 8 della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM, pure a mente del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., qualora l'operatore economico diverso da quello invitato dalla stazione appaltante (ossia, ad esempio, impresa mandante, consorzata

esecutrice, cooptata, ausiliaria) non sia iscritto nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, oltre alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO e ALTRE DICHIARAZIONI, dovrà attestare anche quanto di seguito richiesto; a tal fine, potrà essere utilizzato il modello di dichiarazione di partecipazione semplificata COMPLETO di cui all'allegato B reso disponibile nella cartella Documentazione da caricare a sistema, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo".

con riferimento ai MOTIVI DI ESCLUSIONE di cui al paragrafo 1.2:

l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 c. 16ter del decreto legislativo n. 165 del 2001. Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare motivi di esclusione, il concorrente è tenuto altresì a fornire le relative informazioni.

con riferimento ai REQUISITI DI ORDINE SPECIALE di cui al paragrafo 1.1:

il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati";

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il rinnovo dell'attestazione SOA deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine dell'attestazione SOA medesima;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- nel caso di attestazione SOA che riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, deve essere stata richiesta alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

Si riporta di seguito l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.:

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti

previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

per l'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016, *"nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X"*;

ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, *"si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto"*;

con riferimento all'articolo 67 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, *"Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza"*.

La dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente ANAC di data 8 novembre 2017. **Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro** (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) **con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta**. A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza.

In caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, la dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/invito di gara.

Nell'ambito delle ipotesi disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., rientrano TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione.

Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

Per la definizione di micro, piccola o media impresa, si consiglia la lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e della Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1>.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO, MOTIVI DI ESCLUSIONE, REQUISITI DI ORDINE SPECIALE, utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5.01.2016 disponibile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>

In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto ALTRE DICHIARAZIONI del presente paragrafo 4.1.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., i requisiti di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola o (consorzio), la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 36, c. 1 lett. e) della l.p. 26/93), la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020, il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore) con estensione .p7m (per le modalità si rinvia al paragrafo 2.2 del presente invito).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020, la dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo può fare riferimento al possesso parziale dei requisiti speciali, ma deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 1.2.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020, nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020, ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo (dichiarazione di partecipazione semplificata o D.G.U.E.), si procederà a sospendere la seduta di gara e

a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell'art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.2. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC **per un importo pari a euro 20,00** secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In particolare, il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo", **LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO in formato pdf, firmata digitalmente, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, con estensione .pdf.p7m.**

Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo: **<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>**.

Ai fini del pagamento il **codice CIG** che identifica la procedura di gara è il n. 91598199C1.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

A tal fine, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

4.3 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93, 105 del D.Lgs. 50/2016, e di quanto previsto all'art.32 del Capitolato speciale di appalto, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, **dovrà dichiarare nell'apposito spazio del modello di Dichiarazione di partecipazione semplificata** le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

NON POTRA' ESSERE AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/LAVORAZIONI A PENA DI NULLITA' DEL CONTRATTO.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa dal legale rappresentante della

sola impresa **capogruppo** o da un suo procuratore, mentre le imprese **mandanti** potranno limitarsi a **rinviare** a tale dichiarazione, **confermandola**.

Fermo restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge, la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quanto ciò è previsto negli atti di gara.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4bis e dall'articolo 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

A tal proposito, per rendere la dichiarazione di subappalto, è sufficiente compilare l'apposito spazio del modello di Dichiarazione semplificata di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

4.4 IMPRESE INTERESSATE AL CONCORDATO PREVENTIVO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 nel caso di imprese iscritte nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare).

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e dell'art. 110 commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016:

Art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale)

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)

omissis

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, **nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale** degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, si procederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, **nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che, a norma dell'art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti:;

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.5 CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm. nel caso di imprese iscritte nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, in caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, dovranno presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo" la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, **nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale** degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, si procederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, **nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che, a norma dell'art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITE:

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo **già costituito** dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

- A) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
 - che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
 - che l'offerta (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso, oppure (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
 - che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
 - che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
 - le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

- B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. Lgs. 50/2016, **nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale** degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, si procederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, **nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

4.7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

5. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, in seduta pubblica, il dirigente del Servizio Appalti, ovvero un suo delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri due funzionari assegnati al Servizio Appalti, procede:

- a) ad aprire i documenti presentati dalle imprese e contenuti nell'"Allegato Amministrativo", a verificare la completezza e regolarità della documentazione rispetto a quanto richiesto nel presente invito, con le seguenti precisazioni:
 - a norma dell'art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti; tali dichiarazioni saranno esaminate, per l'aggiudicatario, in sede di verifiche successive all'aggiudicazione;
 - a norma dell'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., nel caso di operatore economico iscritto nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, allo stesso è richiesto di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, diversi da quelli già dichiarati ai fini dell'iscrizione nell'elenco operatori economici – lavori pubblici;
- b) ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito, demandando al Servizio Appalti gli adempimenti correlati;
- c) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'"Allegato economico"; a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- d) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e a formare la graduatoria;
- e) a sospendere le operazioni di gara e a trasmettere le offerte alla Struttura di merito, la quale dispone la valutazione della congruità dell'offerta qualora accerti la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg..

Qualora il responsabile della Struttura di merito comunichi che non sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63, comma 7, il dirigente del Servizio Appalti, o un suo delegato, in seduta pubblica – convocata mediante sistema SAP SRM – conferma la graduatoria di cui alla precedente lettera d) e dichiara, ai sensi dell'art. 4bis, comma 6, della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., l'affidamento alla migliore offerta, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura

di affidamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 4bis commi 2, 3, e 4 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm. e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm..

Qualora il responsabile della Struttura di merito disponga la valutazione di congruità di cui alla precedente lettera e), all'esito della predetta valutazione, il dirigente del Servizio Appalti, o un suo delegato, in seduta pubblica – convocata mediante sistema SAP SRM:

- a) dichiara l'esclusione delle offerte che sono risultate anomale;
- b) conferma o riforma la graduatoria di cui alla precedente lettera d);
- c) dichiara, ai sensi dell'art. 4bis, comma 6, della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., l'affidamento alla migliore offerta risultata congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 4bis commi 2, 3, e 4 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm. e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm..

Ai sensi dell'art. 4bis comma 5 e dell'art. 5 comma 5 della l.p. n. 2/2020 e s.m., la stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara; in tal caso procede secondo quanto indicato al paragrafo 6 del presente invito.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà tramite sorteggio.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dalla Struttura di merito in relazione all'oggetto del contratto.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto digitalmente dal dirigente del Servizio Appalti, ovvero da suo delegato, e da altri due funzionari assegnati al medesimo Servizio.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante il sistema SAP SRM, l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

6. VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., l'Amministrazione procederà, ai fini della stipulazione del contratto, nei confronti dell'aggiudicatario, ad esaminare la dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, nel caso in cui l'operatore economico sia iscritto nell'elenco operatori economici – lavori pubblici attivato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 l.p. n. 2 del 2016, dell'art. 5 l.p. n. 2 del 2020 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2020, l'Amministrazione verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti per la specifica procedura.

Ai sensi dell'art. 4bis, comma 3, della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., l'Amministrazione procede utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni.

Ai sensi dell'art. 4bis, comma 4, della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., se in sede di verifica, ai sensi del comma 3 del predetto art. 4bis, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione, l'Amministrazione:

- procede ad annullare l'aggiudicazione, ad escludere il concorrente, e ad escutere la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta;
- segnala il fatto alle autorità competenti;
- non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 4bis, comma 4, e dell'art. 5, comma 5, della L.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., l'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre, a comprova dei requisiti di partecipazione, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione, la documentazione richiesta dalla medesima.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese associate.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla

normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114, art. 3 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 – convertito in legge n. 120 del 2020).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, l'Amministrazione, anche in assenza di specifica indicazione del provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, **entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione**, i seguenti documenti:

- **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016;
- **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento).

L'impresa affidataria dovrà altresì presentare polizze assicurative per i danni all'Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.p. 26/1993 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016, l'affidatario che intende subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice, **prima della stipula del contratto di appalto**, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare **in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara**, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. **Nella fase di esecuzione del contratto** il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa affidataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93.

Ai sensi dell'art. 25ter *Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche* della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., decorsi 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l'Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia

definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.

Riservatezza:

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: fino al contratto il segretario comunale Menguzzo Stefano dal contratto il tecnico comunale Ferrai Luigi.

8. INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016, e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

Il Regolamento dell'Unione europea UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento"), in aggiunta al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, il Comune di Bieno fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (rispettivamente, raccolta dei dati presso l'interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento

Comune di Bieno, con sede a Bieno, piazza Maggiore, n. 3 38050 – BIENO (e-mail: info@comune.bieno.tn.it – 0461 596166) nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore).

Preposto al trattamento

Responsabile del Servizio Tecnico Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Responsabile della protezione dei dati

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n. 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Categoria di dati personali

- dati comuni
- dati sensibili e giudiziari, dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, al fine degli accertamenti e delle verifiche previste dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. "Codice dei Contratti Pubblici" – e/o dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da Preposti al trattamento.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati

Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento

- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
- richiedere la portabilità dei dati
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Menguzzo Stefano